

INDICE

TITOLO I: GENERALITA'

ART.1: FINALITA'

ART.2: EFFETTI DEL P.R.T.

ART.3: APPROVAZIONE DEI PROGETTI

ART.4: ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE

ART.5: CAMPO DI APPLICAZIONE

ART.6: VINCOLI, INDICAZIONI E DIRETTIVE SOVRACCOMUNALI

TITOLO II: NORME DI CARATTERE GENERALE

ART.7: PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

ART.8: NORME ANTINQUINAMENTO E DI TUTELA AMBIENTALE

ART.9: PARERE DELLA A.S.L. SUL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

ART.10: RICHIESTA DI VERIFICHE

ART.11: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

ART.11. bis: DISCIPLINA DELLE "AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE"

TITOLO III: ZONIZZAZIONE

ART.12: SUDDIVISIONE IN ZONE

ART.13: ZONA "B" PICCOLE INDUSTRIE

ART.14: ZONA "C" SERVIZI ED ATTREZZATURE

ART.15: ZONA "E1" VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

ART.16: ZONA "G" IMPIANTI TECNOLOGICI

ART.17: POSA DELLE RETI INFRASTRUTTURALI

TITOLO IV: NORME TRANSITORIE FINALI

ART.18: SOSTITUZIONE DELLE PRECEDENTI N.T.A.

TITOLO I: GENERALITÀ

ART. 1: FINALITÀ

Il Piano si propone di pervenire ad uno strumento operativo che faciliti lo sviluppo economico e sociale dell'area provinciale facente capo al comune di Pineto nel cui territorio ricade il comparto Scerne di Pineto località "Casone", tenendo conto di indirizzi di carattere generale che emergono dalla necessità di dare un impulso all'assetto urbanistico attuale in relazione alle esigenze manifestate dalla piccola imprenditoria locale e dalle nuove normative in atto.

Le presenti Norme riguardano la realizzazione e la futura, eventuale, ristrutturazione, ampliamento, riattivazione e riconversione degli impianti produttivi, nel territorio comunale di Pineto, così come specificato dall'art. 1/bis del D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d'impresa.

Le presenti Norme dettano la disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione del Piano Regolatore Territoriale (P.R.T.) ai sensi della L. n. 1150/42, delle L. n. 10/77, L. n. 457/78, L. n. 94/82, L. n. 47/85 e della L. R. 18/83 e L. R. 70/95 e rispettive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle altre norme legislative vigenti e, in quanto compatibili, delle vigenti norme regolamentari.

ART. 2: EFFETTI DEL P.R.T.

Il presente P.R.T. genera i medesimi effetti giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.P.) di cui agli articoli 5 e 6 della L. n. 1150/42, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 e seguenti del Testo Unico delle Leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/78 e della Legge Regionale n. 18/83.

Ai sensi dell'art. 6 della L. 1150/42, il Comune nei cui limiti amministrativi ricade il suddetto comparto industriale è tenuto all'osservazione del presente Piano nella redazione di P.R.G. (anche in caso di varianti o di revisioni), di Piani Particolareggiati, di Piani di Lottizzazione, di Programmi Pluriennali di Attuazione (ai sensi dell'art. 13 della L. 10/77), nonché di qualsiasi strumento di pianificazione urbanistica di livello comunale.

ART. 3: APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Il "permesso a costruire" per la realizzazione di edifici e/o manufatti all'interno del limite del presente P.R.T., da parte dell'Amministrazione Comunale, è condizionato al rilascio del

relativo “nulla-osta” del Comitato direttivo del Consorzio, che stabilisce altresì l’onerosità per le opere ricadenti all’interno dell’agglomerato industriale.

ART. 4: ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE

Il P.R.T. è costituito dai seguenti elaborati:

I – ELABORATI TECNICI DESCRITTIVI E NORMATIVI

- a) - Relazione Generale;
- b) - Norme Tecniche di Attuazione;
- c) - Elenco delle ditte.

II – ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

Tav. 1 – Corografia, P.A.I., P.T.P. – P.S.D.A.	Rapp. 1: 25000
Tav. 2 – Planimetria catastale con individuazione dell’area di intervento	Rapp. 1: 2000
Tav. 3 – Destinazione d’uso	Rapp. 1: 1000
Tav. 4 – Viabilità	Rapp. 1: 1000
Tav. 5 – Superficie dei lotti	Rapp. 1: 1000
Tav. 6 – Massimo ingombro dei fabbricati realizzabili	Rapp. 1: 1000
Tav. 7 – Rete fognante	Rapp. 1: 1000
Tav. 8 – Infrastrutture di progetto a rete (rete idrica, elettrica, gas-metano e telefonica)	Rapp. 1: 1000
Tav. 9 – Particolari costruttivi	Rapp. varia

III- STUDIO GEOLOGICO E GEOGNOSTICO

- a) - Relazione geologica e geomorfologica redatta dal dott. geol. Danilo Giansante.

In caso di non corrispondenza tra tavole a scale diverse fa sempre testo la tavola singola catastale 1: 2000. Le norme scritte prevalgono in ogni caso sugli elaborati grafici.

ART. 5: CAMPO DI APPLICAZIONE

Il P.R.T. si applica alle zone del territorio comunale di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo.

La sistemazione territoriale delle aree industriali di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Teramo nel comparto Scerne di Pineto località CASONE, è definita dal Piano Regolatore Territoriale mediante:

- le presenti Norme Tecniche di Attuazione;
- la cartografia composta dalle tavole allegate al Piano Regolatore Territoriale.

ART. 6: VINCOLI INDICAZIONI E DIRETTIVE SOVRACCOMUNALI

Il P.R.T. recepisce con modifica e specifica i vincoli, le indicazioni e le direttive del vigente Piano Regionale Paesistico, del Quadro di Riferimento Regionale, del Piano Territoriale Provinciale e di tutti i vincoli sovracomunali preordinati da leggi statali e regionali e da provvedimenti della Provincia, anche se non espressamente indicati nelle Tavole.

TITOLO II: NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 7: PRESCRIZIONI URBANISTICO – EDILIZIE

a) locali interrati

Non sono ammessi locali interrati ad eccezione dei corpi tecnici, come vasche per l'accumulo di acque reflue, vasche per l'accumulo di acqua antincendio, ecc., che dovranno essere realizzati sempre entro il recinto di proprietà e ad una distanza di almeno m.1,50 dai confini.

b) recinzioni

Le recinzioni verso il fronte stradale, adeguate nel loro disegno a quelle già esistenti nella zona, dovranno essere trasparenti, cioè in grado di garantire l'introspezione (cancellate, ringhiere), con possibilità di realizzare alla base della recinzione uno zoccolo in muratura chiusa per un'altezza di 100 cm. al massimo da piano di campagna sistemato.

Dette recinzioni dovranno essere arretrate di una misura "L" (che sarà specificata per ciascuna zona) entro il confine di proprietà, qualora non sia prevista tra la strada ed il lotto altra zona di distacco.

Le fasce di terreno corrispondenti all'anzidetto arretramento di "L" metri debbono essere sistemate a verde con idonea piantumazione o inerbimento, ad eccezione dei varchi per gli autoveicoli e di una eventuale sistemazione dei parcheggi che non potrà occupare più del 50%

dell'intera fascia. La relativa superficie dovrà essere ceduta gratuitamente, per l'eventuale attraversamento dei sottoservizi, al Consorzio e gestita a cura e spese del Concessionario.

Nel caso di un apprezzabile dislivello tra il piano stradale ed il piano sistemato della fascia predetta, e nel caso di strade provinciali o statali, su cui è vietata l'apertura di accessi, il Comitato Direttivo potrà valutare la opportunità di consentire un minore arretramento o la costruzione della recinzione sul confine onde evitare l'esistenza di una striscia di terreno difficilmente utilizzabile per gli scopi di cui al capoverso precedente. La detta striscia resta destinata all'utilizzo nelle forme di cui al predetto capoverso precedente.

c) costruzioni accessorie fuori terra

Non sono ammesse costruzioni accessorie fuori terra addossate ai confini di proprietà o alle recinzioni, fatta eccezione per il fabbricato della portineria, che può essere costruito adiacente all'ingresso, con una superficie massima pari a 50,00 mq ed un'altezza massima pari a 3,50 ml. Anche i manufatti per fornitura di metano, acqua, servizi telefonici potranno essere addossati alle recinzioni; le cabine elettriche potranno essere addossate solo su recinzioni su fronte strada, mantenendo comunque il distacco previsto dai confini laterali di proprietà. Su tali eccezioni si pronuncia il Comitato Direttivo.

d) diritto del Consorzio di realizzare condutture

Nel sottosuolo e nello spazio aereo, limitatamente alle aree non coperte da edifici ed impianti, il Consorzio ha il diritto di realizzare condutture per elettrodotti, acquedotti, fognature e metanodotti con esclusione di ogni indennità per l'occupazione del suolo.

e) deroga per distanze e indice di copertura

Per la costruzione di edifici, opere ed impianti pubblici o di pubblico interesse, possono essere rilasciati nulla osta per la costruzione in deroga alle presenti norme per quanto riguarda le distanze e l'indice di copertura. E' fatto assoluto divieto di modificare la destinazione e l'uso delle costruzioni autorizzate con Nulla-Osta in deroga.

Contemporaneamente al progetto dell'opera da realizzare si dovrà presentare una planimetria del lotto (in scala non inferiore a 1:500) che evidenzia la destinazione delle diverse parti in cui viene suddiviso il lotto ed in particolare:

- le aree occupate dai vari corpi di fabbrica con le relative altezze;

- gli spazi aperti non edificati con indicazione della destinazione: strade, parcheggi, depositi all'aperto;
- le aree riservate al verde;
- gli accessi stradali;
- l'ubicazione ed il particolare delle recinzioni.

f) aree di risulta dei lotti

Le aree manomesse per lavori di costruzione inerenti l'area aziendale non utilizzate per i fabbricati, i piazzali, i depositi od altre necessità dell'azienda stessa, compreso le pertinenze, saranno destinate a verde mediante prato e la posa a dimora di essenze arboree principalmente indigene, nella percentuale minima del 5% della superficie del lotto.

g) parcheggi interni

Le aree interne ai singoli lotti destinate a parcheggio sono da computarsi al netto della viabilità interna.

h) finiture esterne degli edifici

E' obbligatorio il completamento esterno degli edifici con rivestimenti o tinteggiature finite (ed è pertanto escluso l'uso di pannelli finiti a "cemento a vista"), sono obbligatori anche interventi di manutenzione per assicurare la piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

Qualora i rivestimenti o le tinte presentino un aspetto indecoroso il Presidente del Consorzio ne potrà ordinare il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l'esecuzione, ai sensi delle leggi vigenti.

i) diritto di proprietà dei lotti

I lotti sono assegnati ai richiedenti in diritto di proprietà.

l) raggruppamento di imprese confinanti mediante l'istituto della fusione

Nel caso di raggruppamento di imprese confinanti mediante l'istituto della fusione, gli indici urbanistici verranno rapportati alla superficie fondiaria complessiva, escludendosi, in ogni caso, ulteriori ampliamenti dell'area edificabile".

ART. 8: NORME ANTINQUINAMENTO E DI TUTELA AMBIENTALE

Ogni insediamento produttivo nell'ambito territoriale definito dal presente Piano, dovrà rispettare, oltre a tutte le disposizioni dettate dalle vigenti leggi in materia di tutela ambientale, le seguenti norme particolari.

a) Attività vietate:

E' vietato in generale l'insediamento di quelle attività industriali il cui impatto nell'ambiente, per le emissioni di scarichi atmosferici, liquidi e solidi, sia incompatibile con la qualità dell'aria e con le caratteristiche dell'impianto di trattamento centralizzato dei reflui liquidi.

In particolare con riferimento alla "classificazione delle attività economiche" riportata nell'allegato 1/Sub-allegato D del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05/09/1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 4 del 07 gennaio 1993 Serie Generale, è vietato l'insediamento delle seguenti attività manifatturiere ritenute non compatibili con i servizi presenti nel territorio preposti alla tutela dell'inquinamento:

DC -19.10.0	Preparazione e concia del cuoio;
DE - 21.11.0	Fabbricazione della pasta-carta;
DF - 23.10.0	Fabbricazione di prodotti di cokeria;
- 23.20.1	Raffinerie di petrolio;
- 23.30.0	Trattamento dei combustibili nucleari;
DG - 24.14.0	Fabbricazione dei prodotti chimici di base organici;
- 24.11.0	Fabbricazione di gas industriali;
- 24.12.0	Fabbricazione di coloranti e pigmenti;
- 24.13.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici;
- 24.15.0	Fabbricazione di concimi e composti azotati;
- 24.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie;
- 24.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie;
-24.20.0	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura;
-24.61.0	Fabbricazione di esplosivi.

L'elenco delle attività vietate potrà essere soggetto a modifiche nel rispetto della certificazione ISO 14000.

Le attività di produzione di conglomerati cementizi e bituminosi potranno essere insediate previo parere favorevole del Consorzio che valuterà, insindacabilmente, l'impatto ambientale.

b) Scarichi liquidi:

Tutti gli scarichi liquidi dovranno rispettare, oltre alle norme vigenti in materia di sanità pubblica, le norme dell'apposito "Regolamento per lo scarico delle acque di rifiuto nella rete fognaria e nell'impianto di depurazione Consortile" approvato con atto del Comitato Direttivo del Consorzio n° 290 sed. n° 83 del 09/12/1987 ed atto del Consiglio Generale del Consorzio n° 48 sed. n° 8 del 27/04/1987 e successive variazioni, determinandosi con successivo atto deliberativo le tariffe di fognatura e depurazione, nonché la ripartizione degli importi tra il Comune di Pineto ed il Consorzio.

Le acque reflue assimilabili agli scarichi civili saranno immesse nella rete fognante comunale.

c) Rifiuti solidi:

Le aziende da insediare, prima di entrare in produzione, dovranno comunicare al Consorzio l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti di origine industriale indicando:

- la previsione della qualità e quantità dei rifiuti da smaltire sulla base dei sistemi di produzione;
- le modalità di smaltimento che intende adottare con riferimento all'art.5 del D. L.vo n° 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- per lo smaltimento dei rifiuti speciali e di quelli tossici e nocivi deve presentare copia della convenzione stipulata con ditta autorizzata.

d) Emissioni nell'atmosfera:

Prima di iniziare la produzione la ditta insediata dovrà munirsi dell'autorizzazione della Regione Abruzzo ai sensi del D.P.R. n° 203 del 24/05/1988 e della D.G.R. n° 28/5 del 06/02/2001 e successive modifiche e integrazioni.

e) Rumore:

Le emissioni di rumore nell'ambiente esterno degli insediamenti produttivi dovranno rispettare le norme specifiche vigenti in materia ed in particolare il D.P.C.M. 1.03.91 e il D.P.C.M. 14.11.1997 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 9: PARERE DELLA A.S.L. SUL TRATTAMENTO RIFIUTI

Prima dell'inizio dell'attività produttiva, in fase di rilascio della "D.I.A." o del "Permesso a costruire", per ogni impianto industriale/artigianale, dovrà essere anticipatamente ottenuto il parere favorevole della A.S.L. territorialmente competente sul progetto di trattamento dei rifiuti.

ART. 10: RICHIESTA DI VERIFICHE

Il Consorzio potrà richiedere verifiche agli organi competenti e/o alle strutture preposte al controllo dell'igiene ambientale.

ART. 11: Valutazione di Impatto Ambientale

Per le opere ed impianti ricompresi nell'elenco delle leggi regionali sulla V.I.A., è necessaria la preliminare acquisizione della prescritta autorizzazione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia.

ART.11. bis: DISCIPLINA DELLE "AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE"

Nel rispetto della L.R. 11/99 e della delibera di G.R. n.1122 del 10.10.03 "Definizione delle aree ecologicamente attrezzate" le aziende insediande, al fine di partecipare alla promozione di uno sviluppo sostenibile dovranno applicare le seguenti misure per la riduzione degli impatti ambientali:

- Adottare colori, materiali e modalità costruttive in funzione dei dati contestuali e in accordo con il presente strumento urbanistico.
- Adottare un sistema per il riutilizzo delle acque meteoriche e dei reflui recuperabili;
- Adottare un sistema di smaltimento dei reflui a reti separate;
- Disporre gli edifici secondo l'orientamento eliocentrico (asse nord/sud);
- Ridurre l'utilizzo di fonti non rinnovabili di energia e massimizzare quello proveniente da fonti rinnovabili;
- Dotare gli edifici di strutture e materiali adeguati alla mitigazione degli impatti da rumore.

TITOLO III: ZONIZZAZIONE

ART. 12: SUDDIVISIONE IN ZONE

Agli effetti della destinazione d'uso dei suoli il territorio, incluso entro il perimetro del Piano Territoriale, è suddiviso nelle seguenti zone:

ZONA B - zona piccole industrie;

ZONA C - zona servizi ed attrezzature;

ZONA E1 - zona verde pubblico attrezzato;

ZONA G - zona per impianti tecnologici.

ART. 13: ZONA “B” PICCOLE INDUSTRIE

In questa zona saranno ubicate imprese industriali, dell'artigianato produttivo e di servizi reali alle imprese, aventi caratteristiche di conduzione o lavorazione di piccola azienda con oggetto la produzione, la trasformazione e l'assemblaggio di manufatti, la trasformazione e la riparazione di mezzi meccanici in genere, depositi di imprese edili e simili, piattaforme per trattamento inerti, autotrasporto, impianti di distribuzione carburanti.

I parametri urbanistici da rispettare sono i seguenti:

-INDICE DI COPERTURA MAX (rapporto tra superficie coperta dell'edificio e superficie edificabile del lotto) = **0,45 mq/mq**;

-DISTANZA MINIMA delle costruzioni dai confini di proprietà = 7,00 ml, (con esclusione dei corpi tecnici, come vasche per l'accumulo di acque reflue, vasche per l'accumulo di acqua antincendio, ecc.);

-DISTANZA MINIMA delle costruzioni dal confine stradale = 10,00 ml. E' fatto salvo il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in ordine agli esistenti servizi a rete (gasdotto, elettrodotto, ecc.).

-ARRETRAMENTO “L” dei recinti = Le recinzioni sul fronte strada dovranno essere arretrate di **5,00 ml**. dal confine di proprietà qualora non sia prevista tra la strada ed il lotto altra zona di distacco.

-ALTEZZA MASSIMA delle costruzioni (si misura la verticale condotta dal piano esterno sistemato fino all'intersezione della parete esterna con l'estradosso della copertura) = **10,00 ml**. con l'esclusione dei volumi tecnologici. Per le attività che richiedono altezze maggiori per

documentate esigenze produttive o tecniche, l'altezza potrà eccedere i 10,00 ml rispettando la distanza minima dal confine di proprietà e di zona calcolata con la seguente formula:

- **$d = h - 3,00 \text{ ml.}$** , dove “d” è la distanza dal confine di proprietà o di zona e “h” è l'altezza del fabbricato.

In ogni caso il capannone dovrà essere realizzato su un solo piano (P.T.) ad eccezione di uno spazio interno (**soppalco**) della superficie massima del **20% (al lordo)** di quella coperta realizzata.

-SUPERFICIE MASSIMA DEL LOTTO = 5.000 mq, esclusi lotti di risulta e fatto salvo il caso di espansione di azienda operante nell'agglomerato: detta espansione non potrà comunque superare i **7.500 mq** complessivi.

E' ammessa la possibilità di costruire “in aderenza” nel caso di aziende consorziate che intendano insediarsi (primo insediamento) nello stesso lotto della superficie massima ammessa dal Piano (mq.5.000).

-ABITAZIONE PER IL PERSONALE DI SERVIZIO (custode, addetti alla sorveglianza continuativa della produzione ecc., foresteria per personale impiegato temporaneamente) - E' consentita per ogni azienda la costruzione dell'abitazione per il personale di servizio con superficie utile massima di **150 mq** (escluse scale, atri ed accessori afferenti con le altre destinazioni d'uso) nel rispetto della L.R.18/83 e successive modifiche.

-UFFICI – E' consentito destinare lo **0,15 della superficie coperta** (escluse scale, atri ed accessori afferenti con le altre destinazioni d'uso) ad uffici realizzando una superficie comunque non superiore a **250 mq netti**, nel rispetto di tutti i parametri urbanistici.

-SPACCI AZIENDALI - E' consentito destinare lo **0,15 della superficie coperta** (escluse scale, atri ed accessori afferenti con le altre destinazioni d'uso) a spacci aziendali, realizzando una superficie comunque non superiore a **200 mq netti**, nel rispetto di tutti i parametri urbanistici.

Per la vendita di prodotti delle imprese artigiane si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

ART.14: ZONA “C” SERVIZI ED ATTREZZATURE

Tale zona è destinata ai servizi ed alle attrezzature pubbliche o di uso pubblico con le seguenti destinazioni d'uso: scuole professionali, poliambulatori, posti di polizia, vigili del fuoco, sede del Consorzio, mensa, pensione, uffici e servizi per attività di rappresentanza delle Aziende operanti nell'agglomerato, ufficio postale, centri telematici, sportelli bancari, bar-ristorante, rivendita di giornali e simili, area rifornimento carburanti, servizi reali alle imprese produttive, spazi operativi per le rappresentanze delle associazioni delle categorie produttive.

L'edificazione si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

-**INDICE DI COPERTURA** (rapporto tra superficie coperta dell'edificio e superficie edificabile del lotto) = **0,35 mq/mq**;

-**DISTANZA MINIMA delle costruzioni dai confini di proprietà = 7,00 ml**, (con esclusione dei corpi tecnici, come vasche per l'accumulo di acque reflue, vasche per l'accumulo di acqua antincendio, ecc.);

-**DISTANZA MINIMA delle costruzioni dal confine stradale = 10,00 ml**. E' fatto salvo il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in ordine agli esistenti servizi a rete (gasdotto, elettrodotto, ecc.).

-**ARRETRAMENTO “L” dei recinti** = Le recinzioni sul fronte strada dovranno essere arretrate di **5,00 ml**. dal confine di proprietà qualora non sia prevista tra la strada ed il lotto altra zona di distacco.

-**ALTEZZA MASSIMA delle costruzioni** (si misura la verticale condotta dal piano esterno sistemato fino all'intersezione della parete esterna con l'estradosso della copertura) = **10,00 ml**. con l'esclusione dei volumi tecnologici.

ART. 15: ZONA “E1” VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

In tali aree è posto il vincolo di verde pubblico attrezzato con idonea piantumazione di essenze prevalentemente autoctone (vd. altresì art.17).

ART. 16: ZONA “G” IMPIANTI TECNOLOGICI

Sono aree da utilizzare per impianti tecnologici quali centrali elettriche, centri di stoccaggio del gas, impianti per la produzione di energia alternativa, stazioni ecologiche, impianti di

depurazione, serbatoi idrici, produzione di beni e strumenti al servizio degli impianti tecnologici (servizi ed attrezzature), laboratori di analisi, chimici, fisici e tecnologici.

Per tale zona, data la particolare destinazione, non si danno parametri urbanistici ad eccezione del rispetto della distanza delle costruzioni di **5,00 ml.** dai confini di proprietà e di **10,00 ml.** dal confine fronte strada. Per particolari esigenze tecniche è ammessa la deroga della distanza di mt.10,00 dal confine fronte strada, fino ad un minimo di mt.5,00.

-ARRETRAMENTO “L” dei recinti dal confine stradale = 5,00 ml. E’ ammessa la deroga per il detto arretramento in caso di particolari esigenze tecniche legate alla tipologia delle opere da ubicare.

ART. 17: POSA DELLE RETI INFRASTRUTTURALI

Si prescrive che le reti infrastrutturali siano posate preferibilmente nelle fasce di rispetto stradale (arretramento recinzioni). Le indicazioni date per le singole infrastrutture nella cartografia di Piano ha pertanto valore puramente indicativo.

In casi particolari e di necessità potrà consentirsi la costruzione di cabine elettriche, del metano, e simili, a servizio dell’agglomerato, nelle aree verdi (E1).

TITOLO IV: NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 18: SOSTITUZIONE DELLE PRECEDENTI N.T.A.

Le presenti Norme tecniche si sostituiscono alle norme di Piano Regolatore Generale ed a quelle del Regolamento Edilizio vigenti per le parti di territorio comunale incluse nel perimetro del Piano in oggetto. Esse vanno applicate sia per l’insediamento di nuove aziende, sia per la trasformazione e l’ampliamento e la ristrutturazione delle aziende esistenti.

Le presenti norme tecniche di attuazione sono vincolanti fino all’emanazione di un diverso regolamento.